"CONSORZIO DI VALORIZZAZIONE CULTURALE LA VENARIA REALE"

STATUTO

Articolo 1 - Costituzione, sede e Consorziati Promotori

1. E' costituito, a' sensi degli articoli 112 et 115 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del Paesaggio" (C.B.C.P.) e dell'art. 9 della Legge Regionale del Piemonte n. 5 del 26 marzo 2007 recante "Celebrazioni per il centocinquantesimo anniversario dell'Unità d'Italia", ed in attuazione e per il perseguimento delle finalità previste dall'accordo stipulato il giorno 11 aprile 2008 tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Piemonte e delle eventuali modifiche dello stesso, un Consorzio pubblico di Valorizzazione Culturale denominato

"CONSORZIO DI VALORIZZAZIONE CULTURALE LA VENARIA REALE",

siglabile

"LA VENARIA REALE - C.V.C.".

di seguito denominato "Consorzio", con sede in Venaria Reale (TO), presso la Reggia.

- 2. Il Consorzio è costituito per una durata di dodici anni, salva proroga (secondo quanto previsto all'art. 7 dell'accordo sopra citato dell'11 aprile 2008) conseguente alla modifica dell'accordo di cui sopra o anticipato scioglimento deliberato volontariamente dai Consorziati ovvero conseguente alla cessazione dell'affidamento dei beni monumentali che i Consorziati Promotori hanno affidato in gestione al Consorzio in sede di atto costitutivo o successivamente.
- 3. Sono Consorziati Promotori (intendendosi per tali gli enti che hanno sottoscritto l'atto costitutivo) il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione Piemonte, la Città di Venaria Reale, la Compagnia di San Paolo e la Fondazione per l'Arte della Compagnia di San Paolo.

Possono partecipare al Consorzio quali Consorziati, secondo quanto

previsto dal presente Statuto e dalle disposizioni legislative tempo per tempo vigenti, altri enti che, aderendo alle finalità del Consorzio, affidano in gestione o conferiscono patrimoni mobiliari ed immobiliari. 4. In sede di atto costitutivo, o successivamente con specifici atti convenzionali, i Consorziati Promotori individuano i beni da ciascuno di essi affidati in gestione al Consorzio e stabiliscono le modalità esecutive dell'affidamento stesso; in particolare in sede di atto costitutivo sono affidati in gestione al Consorzio, quale mandatario senza rappresentanza, la "Reggia di Venaria" e le relative pertinenze, la "Citroniera e Scuderia Juvarriane", i "Giardini", la "Villa ai Laghi" e porzioni del "Borgo Castello della Mandria", come meglio indicato nell'atto costitutivo.

I Consorziati Promotori, in sede di atto costitutivo o successivamente, determinano altresì l'attribuzione delle risorse necessarie alla costituzione del fondo consortile indisponibile nonchè di quello disponibile per lo svolgimento delle attività del Consorzio.

- 5. Il Consorzio concorda con i Consorziati Promotori le modalità per l'eventuale utilizzazione del personale, in servizio presso le predette istituzioni, ritenuto necessario, previo assenso del personale medesimo.
- 6. Al Consorzio si applica la legislazione vigente in materia di consorzi cui partecipano le Amministrazioni Pubbliche.

Articolo 2 - Finalità e attività

- 1. Il "Consorzio di Valorizzazione Culturale La Venaria Reale", quale ente consortile pubblico a' sensi dell'art. 115 comma 2, secondo periodo del C.B.C.P., non può svolgere alcuna attività imprenditoriale (art. 112, comma 9 C.B.C.P.) e non distribuisce utili.
- 2. Il Consorzio, nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio ad esso affidato in gestione, persegue le seguenti finalità:
- a) predisposizione del piano strategico di sviluppo culturale del complesso di Venaria Reale e del Borgo Castello della Mandria, nonché delle relative pertinenze, quali siti ascritti alla lista dei siti UNESCO costituenti patrimonio mondiale dell'umanità, ed a supporto delle attività di pianificazione paesaggistica di competenza del Ministero e della Regione, finalizzati alla valorizzazione culturale dei complessi sopra richiamati;

- b) promozione del turismo culturale in ambito piemontese, sviluppo della comunicazione inerente la valorizzazione anche della altre residenze reali, assicurandone il coordinamento:
- c) reperimento delle risorse necessarie per l'attuazione del piano di cui alla lettera a), nonché predisposizione degli strumenti di direzione, organizzazione e logistica funzionali all'esecuzione degli interventi stessi;
- d) gestione delle attività di valorizzazione dei beni affidati, con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 115 C.B.C.P.;
- e) sostegno economico e supporto agli interventi di ricognizione, regolazione, conservazione e recupero dei beni architettonici, storico-artistici, archeologici e paesaggistici dei siti, effettuati con le modalità stabilite dal C.B.C.P..
- 2-bis Nell'ambito delle attività di valorizzazione dei beni affidati al Consorzio indicate al punto d) del comma 2 devono intendersi incluse le attività di progettazione, realizzazione e gestione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico di cui all'articolo 117 C.B.C.P..
- 3. Al Consorzio compete altresì:
- a) progettare, realizzare e gestire strutture e servizi di pubblica utilità per le finalità di valorizzazione dei siti affidati in gestione;
- b) organizzare mostre, eventi culturali e convegni, spettacoli e manifestazioni, nonché studi, ricerche, iniziative, attività didattiche o divulgative, anche in collaborazione con enti ed istituzioni nazionali e internazionali, e realizzare tutte le iniziative idonee a ricercare e a favorire contatti e collaborazioni con gli operatori del settore e con gli organismi nazionali e internazionali;
- c) istituire premi e borse di studio;
- d) promuovere la raccolta di fondi ed il reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla propria attività istituzionale;
- e) realizzare direttamente o partecipare a progetti sostenuti da fondi europei, nazionali, regionali e locali;
- f) compiere tutte le altre attività utili o necessarie per la valorizzazione dei beni affidati.
- 4. Il Consorzio può svolgere, con l'utilizzo di risorse proprie o ad esso erogate da terzi, ogni attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile ed opportuna al

perseguimento delle proprie finalità ed a realizzare economie di gestione, tra le quali, a mero titolo esemplificativo:

- a) l'assunzione, mediante contratto di diritto privato, di personale ed il conferimento di incarichi e di consulenze;
- b) la stipulazione di contratti e convenzioni;
- c) l'accensione di mutui o finanziamenti passivi, concedendo eventuali garanzie reali e personali;
- d) l'organizzazione di eventi culturali su richiesta di singoli Consorziati, i quali dovranno remunerare l'attività del Consorzio con modalità di volta in volta da concordarsi.

Articolo 3 - Fondo Consortile

- 1. Il Fondo Consortile è costituito da:
- a) i beni mobili ed immobili conferiti a qualsiasi titolo dai Consorziati Promotori in sede di atto costitutivo o successivamente;
- b) i lasciti, le elargizioni, le donazioni, i conferimenti in uso e le erogazioni di qualsiasi genere da chiunque effettuati.
- 2. Il Consorzio può ricevere, in sede di atto costitutivo o successivamente, contribuzioni, elargizioni, sovvenzioni ed ausili economici in genere da parte dei Consorziati Promotori e da altri soggetti pubblici o privati.
- 3. In sede di atto costitutivo i Consorziati Promotori hanno determinato in Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) la quota indisponibile del Fondo Consortile che deve essere sempre mantenuta integra quale garanzia patrimoniale per i terzi; la rimanente parte del Fondo Consortile, i redditi del Fondo stesso, i proventi di gestione e tutte le entrate derivanti da tutte le attività del Consorzio sono interamente disponibili per il conseguimento delle finalità statutarie.
- 4. La stima dei conferimenti avviene, qualora ne ricorrano le condizioni, a norma dell'art. 2343 del codice civile.

Articolo 4 - Organi e loro durata

- 1. Sono organi del Consorzio:
- a) l'Assemblea dei Consorziati;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio di Amministrazione;

- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) il Comitato di Coordinamento Territoriale.
- 2. Gli organi del Consorzio durano in carica tre anni; i loro componenti possono essere confermati e, se nominati prima del termine triennale, restano in carica sino alla scadenza del triennio durante il quale sono stati nominati.

Articolo 5 - Assemblea dei Consorziati

- 1. L'Assemblea dei Consorziati è composta dagli Enti Consorziati (i quali vi partecipano in persona del rispettivo legale rappresentante o suo delegato) ed è presieduta dal Presidente del Consorzio.
- 2. L'Assemblea dei Consorziati, con le maggioranze infra specificate, delibera su:
- a) nomina del Presidente del Consorzio, determinandone l'indennità di carica, secondo le modalità di cui all'art. 6 del presente statuto;
- b) nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Coordinamento Territoriale, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 7 et 9 bis del presente statuto;
- c) nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, determinando il relativo compenso;
- d) nomina del Direttore, determinandone il relativo compenso;
- e) approvazione del piano strategico di sviluppo culturale;
- f) approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo;
- g) ammissione di nuovi Consorziati, a termini di cui all'art. 1 comma 4 del presente statuto;
- h) ammissione di nuovi soggetti pubblici o privati quali finanziatori del fondo consortile;
- i) modificazioni dello statuto;
- l) destinazione del patrimonio in caso di scioglimento del Consorzio secondo le modalità di cui all'art. 14 del presente statuto.
- 3. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, viene inviato, con qualsiasi mezzo (ivi compresi anche quelli elettronici e telematici) idoneo ad assicurarne la prova della ricezione, ai Consorziati, ai Componenti del Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Revisori dei Conti almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.
- 4. L'Assemblea dei Consorziati è validamente costituita, in prima

convocazione, con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione delibera a maggioranza, qualunque sia il numero degli intervenuti.

In ogni caso è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei Consorziati per le delibere di cui alle lettere g), h) et i) del comma 2 che precede.

Alle riunioni dell'Assemblea dei Consorziati hanno diritto di assistere, con facoltà di parola, ma non di voto, il Direttore ed i legali rappresentanti (o loro delegati) dei soggetti pubblici e/o privati che, avendo effettuato apporti al Fondo Consortile hanno diritto, nei termini di cui all'articolo 7, comma 1, lettera g) del presente statuto, di designare, da soli o in concorso con altri, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, nei limiti di quanto previsto al successivo articolo 7.

Articolo 6 - Presidente

- 1. Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei Consorziati su proposta del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, sentito il Presidente della Regione Piemonte.
- 2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio e ne sovrintende le attività.
- 3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, stabilendone l'ordine del giorno e dirigendone i lavori.
- 4. Nei casi di necessità e di urgenza il Presidente adotta, nell'interesse del Consorzio, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, riferendone al medesimo senza indugio e sottoponendoli alla ratifica del Consiglio stesso in occasione della sua prima riunione.
- 5. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne assume le funzioni il componente del Consiglio di Amministrazione più anziano d'età.

Articolo 7 - Consiglio di Amministrazione

- 1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea dei Consorziati ed è composto dai seguenti cinque membri:
- a) il Presidente nominato con le modalità di cui al precedente articolo 6;

- b) un membro designato dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali;
- c) il Presidente della Regione Piemonte o suo delegato permanente;
- d) un membro designato dalla Compagnia di San Paolo;
- e) un membro designato dalla Fondazione per l'Arte della Compagnia di San Paolo.
- 2. Qualora, mediante convenzione sottoscritta con il Consorzio, soggetti pubblici o privati si impegnino a partecipare per almeno tre anni alla dotazione del fondo consortile con un contributo annuo non inferiore ad un milione di euro per ciascun soggetto, in aggiunta al contributo di pari ammontare a carico della Fondazione per l'Arte della Compagnia di San Paolo, i soggetti medesimi hanno diritto a designare, congiuntamente con la Fondazione suddetta, il quinto componente del Consiglio di Amministrazione, che prende il posto del membro indicato alla lettera e) del comma 1. Il membro del Consiglio di Amministrazione così designato decade dalla carica qualora anche uno soltanto dei soggetti che abbia concorso alla sua designazione si renda inadempiente rispetto agli obblighi di contribuzione assunti nei confronti del Consorzio.
- 3. I Componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere sostituiti dall'Assemblea dei Consorziati durante l'espletamento del loro mandato su richiesta dei Consorziati che li hanno designati.
- 4. Il Presidente, non meno di sessanta giorni prima della scadenza della durata in carica del Consiglio di Amministrazione, invita i Consorziati alle designazioni di rispettiva competenza.
- 5. Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Coordinamento Territoriale spetta il rimborso delle spese occasionate dalla carica.

Articolo 8 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

- 1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente e si riunisce almeno quattro volte l'anno ed ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta scritta di almeno due componenti.
- 2. Le sedute del Consiglio di Amministrazione si tengono di regola presso la sede del Consorzio, ma comunque in Italia.
- 3. L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli

argomenti da trattare, viene inviato, con qualsiasi mezzo (ivi compresi anche quelli elettronici e telematici) idoneo ad assicurarne la prova della ricezione, ai Componenti del Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Revisori dei Conti almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione; nel caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 24 (ventiquattro) ore.

- 4. Il Direttore ed il Presidente del Comitato di Coordinamento Territoriale partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
- 5. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
- 6. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 9 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

- 1. Sono riservate al Consiglio di Amministrazione le deliberazioni in materia di:
- a) predisposizione del piano strategico di sviluppo culturale;
- b) definizione degli obiettivi da perseguire e dei programmi annuale e pluriennale di attività;
- c) approvazione dei progetti del bilancio di previsione e del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nomina e revoca dei componenti dei Comitati Scientifici;
- e) definizione dei criteri di organizzazione del Consorzio e dei livelli di inquadramento del personale dipendente, nonchè la pianificazione, sulla base del bilancio di previsione e dei programmi annuale e pluriennale di attività, della dotazione organica e delle assunzioni;
- f) accettazione di lasciti, donazioni e finanziamenti;
- g) acquisizioni ed alienazioni di beni immobili;

- h) accensione di mutui passivi;
- i) concessione di garanzie reali;
- l) partecipazione ad enti pubblici e privati senza scopo di lucro;
- m) proposta al Presidente per il conferimento del titolo di "Benemerito de La Venaria Reale" alle persone fisiche e giuridiche che abbiano acquisito straordinari meriti per l'azione di sostegno alle attività o alle finalità del Consorzio.

Articolo 9 bis - Comitato di Coordinamento Territoriale

- 1. Il Comitato di Coordinamento Territoriale è nominato dall'Assemblea dei Consorziati ed è composto da:
- il Sindaco di Venaria Reale o suo delegato, in qualità di Presidente;
- un minimo di due fino ad un massimo di quattro membri elettivi nominati dall'Assemblea, su proposta del Presidente del Consorzio, tra i rappresentanti della Regione Piemonte e degli altri enti territoriali interessati alle attività del Consorzio.
- 2. Il Comitato ha la funzione di raccordo tra il Consorzio e le Amministrazioni territoriali ai fini dello sviluppo delle politiche turistiche e di valorizzazione del territorio, dei servizi di mobilità e dell'armonizzazione delle reciproche iniziative. A tale scopo svolge attività consultiva a beneficio del Consiglio di Amministrazione, formulando proposte ed esprimendo pareri in relazione alle succitate finalità.

Articolo 10 - Direttore

- 1. Il Direttore del Consorzio è nominato dall'Assemblea dei Consorziati, su proposta del Presidente della Regione Piemonte, d'intesa con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali.
- 2. Il Direttore del Consorzio deve essere dotato di specifica e comprovata esperienza nei settori di attività del Consorzio e nell'attività di conservazione e valorizzazione di istituti e luoghi della cultura; la deliberazione di nomina deve far constare l'esistenza dei requisiti richiesti.
- 3. Il Direttore dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e, nel rispetto del piano strategico, del bilancio di previsione e dei programmi annuale e pluriennale di attività approvati, esercita, con potere di firma, le funzioni di amministrazione

- e di gestione del Consorzio, ha compiti di proposta e di impulso e compie le attività di gestione non riservate dal presente statuto all'Assemblea dei Consorziati o al Consiglio di Amministrazione.
- Il Direttore dirige il personale e, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 lettera e), è responsabile dell'organizzazione, attribuendo le responsabilità e i compiti.
- 4. Il Direttore informa costantemente il Presidente della propria attività e dei risultati del proprio operato.

Articolo 11 - Comitati Scientifici

- 1. Il Consiglio di Amministrazione, qualora il Consorzio organizzi manifestazioni o attività di particolare rilievo pubblico e complessità scientifica, istituisce, con riferimento a ciascuna iniziativa, un Comitato Scientifico determinandone la composizione (da definire privilegiando le professionalità accademiche), la durata in carica, le funzioni (comunque di natura consultiva), l'eventuale remunerazione e disciplinandone le modalità di funzionamento.
- 2. I Comitati Scientifici devono in ogni caso essere presieduti da una personalità che, in ragione degli studi e dell'attività scientifica svolta, gode di indiscussa fama negli ambiti storico, architettonico, archeologico e culturale relativi all'iniziativa da organizzare.

Articolo 12 - Collegio dei Revisori dei Conti

- 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati dall'Assemblea dei Consorziati, di cui:
- a) un membro, con funzioni di Presidente, designato dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali;
- b) un membro designato dal Presidente della Regione Piemonte;
- c) un membro designato dalla Compagnia di San Paolo.
- 2. Il Collegio dei Revisori dei Conti, i cui componenti devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, verifica l'attività di amministrazione del Consorzio, accertando la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2426 del codice civile; in particolare esercita le funzioni indicate negli articoli 2403, 2404, 2405 e 2407 del codice civile, in quanto compatibili.
- 3. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono in qualsiasi

momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni del Consorzio o su determinati affari.

4. Il Collegio dei Revisori dei Conti informa immediatamente il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione Piemonte, il Consiglio di Amministrazione e gli altri organi del Consorzio di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire irregolarità di gestione ovvero violazione di norme che disciplinano l'attività del Consorzio.

Articolo 13 - Esercizio e bilancio

- 1. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.
- 2. Al termine di ogni esercizio, e comunque entro il 31 marzo di ogni anno, il Direttore redige il bilancio d'esercizio e la relazione sulla gestione, illustrando, in apposita sezione, gli obiettivi perseguiti dal Consorzio e gli interventi realizzati; nella redazione di tali documenti il Direttore si attiene alle regole di ordinata contabilità, nonché a quanto previsto dal codice civile in materia di redazione di bilancio.
- Il Consiglio di Amministrazione può deliberare di sottoporre il bilancio di esercizio alla certificazione da parte di società abilitata a' sensi di legge.
- 3. Entro il 30 novembre di ogni anno il Direttore redige il documento programmatico annuale e pluriennale di attività e la relativa previsione di bilancio.
- 4. Tutti i documenti di cui al presente articolo, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Consorziati a' sensi del presente statuto.
- 5. Il documento programmatico annuale di attività e la relativa previsione di bilancio ed il bilancio di esercizio devono essere trasmessi ai Consorziati, agli enti pubblici e privati che designano membri del Consiglio di Amministrazione ed alla competente Autorità di Governo entro trenta giorni dalla relativa delibera di approvazione dell'Assemblea dei Consorziati, unitamente alla relazione sull'andamento della gestione e alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 14 - Vigilanza. Scioglimento e liquidazione del Consorzio

- 1. Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Piemonte esercitano la vigilanza sull'attività del Consorzio a' sensi di legge e verificano il raggiungimento degli obiettivi secondo quanto previsto dagli artt. 7 e 10 dell'accordo stipulato il giorno 11 aprile 2008.
- 2. In caso di estinzione del Consorzio i beni ad esso affidati in gestione dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dalla Regione Piemonte e/o da altri Enti ed Istituzioni ritornano nella gestione dell'Ente o Istituzione che li ha affidati unitamente a tutti i beni mobili ed immobili che, anche successivamente, siano stati acquisiti dal Consorzio a qualsiasi titolo e che, per la loro origine, natura, destinazione od ubicazione, siano considerati pertinenze non separabili dei beni cui afferiscono.
- 3. Gli altri beni acquisiti a qualunque titolo dal Consorzio vengono devoluti allo stesso Ministero, alla Regione Piemonte, al Comune di Venaria Reale o ad altro Ente individuato dall'Assemblea dei Consorziati, che persegua finalità analoghe a quelle del Consorzio estinto.
- 4. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto in ordine alla definizione di ogni altro rapporto giuridico con il Consorzio si applicano le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti in materia.

Visto per inserzione e deposito. Venaria Reale, lì 21 novembre 2011 F.ti: Fabrizio DEL NOCE Andrea GANELLI



Copia	conforme all' originale	firmato	a	norma	di	legge	impiega
fogli N	. Seolia						

Torino, lì 15 DiC. 2011